

Comunicato stampa

Commercialisti, AIDC su ISA 2018: “Situazione incompatibile con le norme di uno stato di diritto e in dispregio dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Non resta che ipotizzare percorsi diversi da quelli di interlocuzione”

La dura risposta dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti alle conclusioni del Direttore del MEF per il quale la disapplicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018 priverebbe l'Agenzia delle Entrate di un efficace strumento ai fini dell'analisi di rischio di evasione fiscale utile a definire specifiche strategie di controllo

"Malgrado lo strumento sia ancora in fieri, gli ISA sono considerati già in vigore ed in quanto tali applicabili sul reddito del 2018, con versamento delle relative imposta ora fissato, dopo l'ultima proroga, al 30 settembre 2019. I contribuenti, dunque, al momento non hanno ancora la possibilità di conoscere l'ammontare delle imposte dovute sui redditi 2018, visto che i calcoli già effettuati fino al mese di agosto 2019 non possono più essere ritenuti esaustivi e quindi validi, in ragione delle nuove modifiche apportate al programma di determinazione dei parametri, chiaramente incidenti sulle imposte stesse. **Una tale situazione è però del tutto incompatibile con le norme di uno stato di diritto ed appaiono in specie in dispregio dello Statuto dei Diritti del Contribuente**". E' questa la posizione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) a seguito delle conclusioni del Direttore del MEF Giovanni Spalletta - che ha osservato come 'la disapplicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018 (...) priverebbe l'Agenzia delle Entrate di un efficace strumento ai fini dell'analisi di rischio di evasione fiscale utile a definire specifiche strategie di controllo...' – in risposta alle ulteriori e numerose istanze di disapplicazione (ed introduzione facoltativa) degli ISA pervenute da Associazioni di categoria e Consigli degli ordini dei Dottori Commercialisti.

Per l'AIDC **"la risposta appare, nelle sue conclusioni, aberrante**, soprattutto ove si consideri la natura dello strumento di cui si discute. Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale sono infatti degli strumenti che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori, tramite la quale è possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. I modelli statistici di riferimento sono stati elaborati, meritoriamente, anche in collaborazione con le rappresentanze delle categorie interessate (con esclusione però delle associazioni dei Dottori Commercialisti), attraverso una serie di incontri che termineranno nel mese di Novembre di quest'anno. Incontri evidentemente proficui, dato che il sistema ISA viene puntualmente modificato e l'Agenzia delle Entrate è costretta a fornire sempre nuovi i chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni, come da ultimo il 17 agosto".



L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ricorda infatti che **“lo Statuto (Legge 212/2000) fissa infatti alcuni principi fondamentali**, disponendo, tra l'altro, che le imposte non possano essere fissate dopo la percezione del reddito annuale e che le regole di quantificazione e di riscossione delle imposte devono essere noti almeno due mesi prima del termine di pagamento. L'iter applicativo degli ISA viola tutto questo. A parere del Ministero la violazione sarebbe giustificata da esigenze di gettito. In altri termini - sottolinea ancora AIDC - un diritto formalmente riconosciuto ai Cittadini, sancito da una Legge dello Stato, è soppresso unicamente per esigenze di gettito dello Stato. Ma vi sono davvero esigenze di gettito direttamente correlate agli ISA? Ed è comunque davvero ammissibile ledere i diritti dei contribuenti per 'generiche' esigenze di gettito?”.

“Non risultano violati – si chiede ancora l'AIDC - i precetti costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione ed del legittimo affidamento del cittadino nei suoi confronti da un'amministrazione che tanto tardivamente rende applicativo un presunto strumento atto a combattere l'evasione fiscale, recando danno ai contribuenti per tale ingiustificabile tardività? Questo è però quello che sta succedendo, e non da oggi, in ambito tributario, ma nessuno sembra aver la forza di reagire. Salvo i dottori commercialisti. I contribuenti hanno talmente delegato il rapporto con il fisco ai loro consulenti, che sono divenuti indifferenti alla reiterata violazione dei loro diritti, devoluta ed accollata ormai largamente a chi materialmente, per loro conto, interloquisce con l'erario. **Non possiamo, perciò, ulteriormente tollerare risposte come quella da ultimo resa dal Ministero.** È una insanabile ferita al cuore dei diritti fondamentali del cittadino che è così privato della minima tutela nei confronti di una amministrazione pubblica inefficiente. Nella colpevole astenia del Legislatore e dell'Amministrazione finanziaria, **non resta che ipotizzare percorsi diversi da quelli di interlocuzione** che AIDC per prima ha portato avanti, ma che oggi rivelano non essere più realisticamente allineati con lo stato dei fatti”, conclude la nota.

UFFICIO STAMPA AIDC

Associazione Italiana Dottori Commercialisti
Sede operativa Via Fontana 1 - 20122 Milano
mail: comunicazione.aidc@gmail.com